



CODICE ANTITRUST

Codice di condotta per il rispetto della normativa a tutela della concorrenza

Emanazione	20 giugno 2017
1° aggiornamento	21 marzo 2018

Milano, 21 marzo 2018

Sommario

PREMESSA	3
Finalità.....	3
- PARTE PRIMA - PRINCIPI DI DIRITTO DELLA CONCORRENZA.....	5
1. Finalità	5
2. La normativa italiana ed europea	5
3. Le nozioni di impresa e associazione di imprese nel diritto della concorrenza	6
4. Il mercato rilevante	7
5. Le intese restrittive della concorrenza	7
6. L'esenzione dal divieto.....	8
7. Esempi di intese orizzontali restrittive per oggetto	9
8. Lo scambio di informazioni.....	9
- PARTE SECONDA - IL RESPONSABILE ANTITRUST E IL SISTEMA DI MONITORAGGIO.....	12
9. Il Responsabile Antitrust	12
10. La segnalazione al Responsabile Antitrust	13
11. La revisione periodica delle attività e la diffusione del Codice Antitrust	14
- PARTE TERZA - NORME DI CONDOTTA.....	15
12. Divieti di carattere generale	15
13. La gestione delle comunicazioni interne ed esterne.....	16
14. La gestione della documentazione	17
15. La gestione delle comunicazioni tra l'Associazione e le Associate	17
16. Regole relative all'ammissione	18
17. Le riunioni associative.....	18
18. Le rilevazioni statistiche.....	19
19. La predisposizione di condizioni contrattuali.....	21
- PARTE QUARTA - ISPEZIONI.....	22
20. Poteri ispettivi	22
21. Ispezioni	22
22. Norme comportamentali	23
23. Le richieste di informazioni.....	25
- PARTE QUINTA - SANZIONI DISCIPLINARI.....	26
24. Sanzioni disciplinari.....	26
- Modulo di presa visione e accettazione del Codice Antitrust con assunzione di responsabilità per il rispetto delle norme a tutela della concorrenza -.....	27

PREMESSA

I principi del libero mercato e della concorrenza rientrano tra i valori fondamentali dell'Associazione Italiana per il Factoring ("Assifact" o l'"Associazione"), come ricordato anche nello Statuto, e sono parte integrante della sua attività associativa. Inoltre, come prescritto dal Modello di Organizzazione e Gestione e dal Codice Etico dell'Associazione, Assifact e tutte le Associate svolgono la propria attività nel pieno rispetto di tutte le leggi nazionali ed europee.

Proprio per questo, Assifact è da sempre profondamente impegnata a promuovere la conoscenza e il rispetto del diritto della concorrenza. Tale impegno è adesso formalizzato ed esplicitato nel presente Codice Antitrust (d'ora in poi solo "Codice") che rappresenta il punto di riferimento per tutte le Associate e i dipendenti dell'Associazione in materia di rispetto della normativa posta a tutela della concorrenza.

Finalità

Come noto, le associazioni di imprese svolgono a favore delle proprie associate varie attività, quali, ad esempio:

- la rappresentanza delle associate nei rapporti con istituzioni pubbliche e private;
- l'elaborazione di indirizzi e linee guida non vincolanti per favorire un'efficiente sviluppo dei propri mercati di riferimento;
- la raccolta di dati ai fini dell'elaborazione di studi statistici;
- la promozione del confronto su temi giuridici, tecnici, fiscali e contabili;
- l'organizzazione di incontri di approfondimento e di discussione su tematiche rilevanti per le Associate.

Tali attività rappresentano l'essenza e la ragion d'essere delle associazioni di categoria e sono volte a una migliore tutela degli interessi generali del settore, delle imprese rappresentate e, dunque, in un'ultima istanza, della collettività e dei clienti finali.

Sebbene tali attività generalmente non rilevino sotto il profilo antitrust, in talune circostanze le stesse possono non essere esenti da rischi di rilievo concorrenziale, come rilevato anche dalla Commissione Europea e dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) in diverse occasioni.

Consapevole della peculiarità di tale situazione, Assifact ha di conseguenza deciso di predisporre un articolato programma di *Antitrust Compliance* che ha comportato la verifica delle principali attività associative, una mappatura dei potenziali rischi più significativi e un programma di formazione volto alla diffusione della conoscenza dei principi di diritto della concorrenza tra i dipendenti dell'Associazione e i rappresentanti delle Associate.

Il presente Codice si inserisce all'interno di questo programma ed è diretto ad indicare delle norme comportamentali che le Associate e i dipendenti dell'Associazione sono obbligati a tenere per evitare potenziali violazioni delle norme che tutelano la concorrenza. Si tratta di uno strumento non esaustivo ma di facile consultazione che propone un taglio operativo per indicare buone prassi da seguire nello svolgimento quotidiano delle principali attività associative.

Il presente Codice Antitrust è articolato in cinque parti:

- la prima parte del Codice illustra in modo sintetico i principi di diritto della concorrenza rilevanti per l'Associazione;
- la seconda parte indica i compiti del Responsabile Antitrust dell'Associazione e le procedure di monitoraggio;
- la terza parte fornisce delle linee guida comportamentali che debbono essere seguite per evitare di esporre l'Associazione al rischio di violazioni delle norme sulla concorrenza italiane ed europee;
- la quarta parte del Codice contiene le regole comportamentali da osservare in caso di ispezione da parte delle Autorità Antitrust;
- la quinta e ultima parte si riferisce alle sanzioni che possono derivare dalla violazione del presente Codice.

Al Codice è allegato un "Modulo di presa visione e accettazione del Codice Antitrust con assunzione di responsabilità per il rispetto delle norme a tutela della concorrenza".

- PARTE PRIMA - PRINCIPI DI DIRITTO DELLA CONCORRENZA

1. Finalità

1.1. Il diritto della concorrenza è diretto a tutelare il processo competitivo e il benessere dei consumatori (c.d. *consumer welfare*), favorendo l'efficienza e l'innovazione. Una forte e leale competizione commerciale nel merito ossia basata su prezzi, innovazione e qualità dei prodotti e/o servizi offerti, è benefica per i consumatori, per le imprese, per il mercato nonché per la società nel suo complesso. Il diritto della concorrenza è teso a tutelare proprio le dinamiche di mercato che assicurano tale competizione nel merito.

2. La normativa italiana ed europea

2.1. Il diritto della concorrenza è disciplinato sia a livello europeo che nazionale. In Italia si applicano entrambi sulla base di un criterio di individuazione della legge applicabile che, in estrema sintesi, è costituito dal criterio del 'pregiudizio al commercio tra Stati Membri dell'UE'. Qualora una condotta, anche se tenuta in uno solo degli Stati Membri, possa pregiudicare il commercio tra Stati membri si applica il diritto dell'UE, in caso contrario si applica il diritto nazionale.

2.2. In ambito europeo, il divieto di intese anticoncorrenziali è stabilito dall'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), mentre in ambito nazionale, il medesimo divieto è stabilito dall'art. 2 della legge l. n. 287/1990.

L'art. 101(1) TFUE prevede che *“sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra gli Stati Membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno”*.

2.3. L'art. 2, commi 1 e 2, L. 287/90 prevede che *“Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi simili. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto*

di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante".

2.4. L'applicazione delle predette norme è demandata alla Commissione europea ("Commissione") nell'ordinamento europeo e all'AGCM nell'ordinamento nazionale. Occorre precisare che l'AGCM può applicare sia il diritto europeo che quello italiano, selezionando la legge applicabile alla singola fattispecie alla luce del criterio sopra indicato.

2.5. Ad ogni modo, i due sistemi normativi sono sostanzialmente analoghi, sia per quanto riguarda le disposizioni normative e i loro presupposti, sia per quanto riguarda la loro interpretazione. Infatti, ai sensi della legge italiana eventuali contrasti devono essere evitati, essendo formalmente riconosciuta la supremazia dell'ordinamento europeo rispetto a quello nazionale.

3. Le nozioni di impresa e associazione di imprese nel diritto della concorrenza

3.1. Gli artt. 101 TFUE e 2 L. 287/90 si applicano alle imprese e alle associazioni di imprese. Non esiste una definizione normativa di tali concetti, che tuttavia è stata elaborata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

3.2. La nozione di impresa nel diritto antitrust è molto ampia, poiché si riferisce a qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Il concetto di attività economica è altrettanto ampio, in quanto è considerata tale qualunque offerta di beni e servizi sul mercato. Lo scopo di lucro o profitto non rileva. Se vi è un'offerta di beni o servizi in un dato mercato, l'entità che effettua tale offerta è considerata un'impresa ai fini antitrust anche se non ha scopo di lucro.

3.3. Molto ampia è anche la nozione di associazione di imprese. Essa ricomprende, infatti, qualsiasi tipologia di organismo o ente associativo, che – anche in questo caso a prescindere dal perseguimento di uno scopo di lucro, dall'essere dotato di personalità giuridica e dall'aver natura o rilievo pubblicistico – sia in grado di esprimere la volontà collettiva delle imprese che vi aderiscono. Ciò che rileva è che l'associazione (anche non riconosciuta) esprima il comune interesse delle imprese concorrenti e che queste ultime abbiano, all'interno della stessa, un potere decisionale anche parziale.

4. Il mercato rilevante

4.1. Il mercato rilevante si individua attraverso la combinazione del mercato del prodotto e del mercato geografico interessati. In particolare:

- il mercato del prodotto è quello dove sono presenti tutti i prodotti che sono considerati tra loro sostituibili dai consumatori sulla base (a) delle loro caratteristiche, (b) delle loro funzioni d'uso e (c) dei loro prezzi;
- il mercato geografico è l'area territoriale nella quale le condizioni di concorrenza sono, da un lato, sufficientemente omogenee e, dall'altro, sensibilmente diverse da quelle esistenti nelle zone geografiche contigue.

5. Le intese restrittive della concorrenza

5.1. Il concetto di intesa comprende: gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate. Il diritto della concorrenza in sostanza vieta ogni forma di collaborazione o cooperazione tra imprese concorrenti che faccia venir meno l'autonomia decisionale circa il comportamento che le singole imprese decidono di tenere sul mercato (es. politiche e strategie commerciali).

5.2. Per accordo si intende qualsiasi tipo di accordo (scritto, orale, ma anche tacito) a prescindere dalla forma, dal suo valore civilistico e dalla sua idoneità a far sorgere obbligazioni giuridiche (può trattarsi di un contratto nullo o annullabile, di una punteggiatura, di un documento interno, come un appunto, dal quale emerge una convergenza di volontà anche se firmato da chi non ha la legale rappresentanza dell'impresa ecc.).

5.3. Per decisione di associazione di imprese si intende qualsiasi atto anche non vincolante adottato da un'associazione (può trattarsi di una delibera, di una raccomandazione ma anche di un parere, di una circolare o di linee guida ecc.). Non è necessario che l'atto sia vincolante o che sia oggetto di formale adozione da parte dell'organo associativo competente. Quando le imprese hanno un ruolo attivo nella preparazione, approvazione o attuazione delle decisioni delle associazioni, queste possono essere imputate anche direttamente alle associate.

5.4. Per pratica concordata si intende un comportamento parallelo tenuto dalle imprese sul mercato, che pure in assenza di un accordo esplicito si coordinano consapevolmente eliminando o riducendo l'incertezza circa il comportamento che terranno i concorrenti sul mercato.

5.5. Le intese si distinguono in: intese restrittive per oggetto e intese restrittive per effetto.

Le intese sono restrittive per oggetto quando per loro stessa natura rivelano una lesività per la concorrenza (ad es. un cartello con cui vengono fissati i prezzi minimi di vendita). Se un'intesa è restrittiva per oggetto essa è considerata in contrasto con le norme a tutela della concorrenza senza bisogno di dimostrare che vi sono stati degli effetti anticoncorrenziali. Il concetto di intesa restrittiva per oggetto dovrebbe essere interpretato in senso restrittivo.

Le intese restrittive della concorrenza per effetto sono tutte le intese che non possono essere considerate restrittive per oggetto. Se un'intesa non è restrittiva della concorrenza per oggetto, occorre esaminarne gli effetti reali e potenziali sul mercato. Tale esame richiede un complesso esame economico – giuridico del mercato rilevante.

5.6. Le intese si distinguono, inoltre, in intese orizzontali e intese verticali. Si ha un'intesa orizzontale quando essa è conclusa tra imprese che operano allo stesso livello di mercato, mentre si ha un'intesa verticale quando è conclusa tra imprese che operano in diversi livelli del mercato (es. produttore e distributore).

6. L'esenzione dal divieto

6.1. Le intese restrittive in violazione dell'art. 101(1) TFUE possono, a determinate condizioni, beneficiare di un'esenzione dal divieto qualora generino effetti pro-competitivi ai sensi dell'art. 101(3) TFUE. In base a tale norma, infatti, il divieto di concludere intese restrittive della concorrenza di cui all'art. 101(1) TFUE diviene inapplicabile laddove l'intesa soddisfi quattro condizioni cumulative:

- a) contribuisce a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico (ad es., realizzando economie di scala nella produzione o nella distribuzione, creando nuovi canali distributivi o razionalizzando la capacità produttiva);
- b) è indispensabile per raggiungere tali obiettivi pro-competitivi, poiché l'intesa complessivamente considerata e ciascuna delle clausole restrittive della concorrenza devono essere necessarie e devono determinare direttamente la realizzazione degli incrementi di efficienza, che non potrebbero essere raggiunti con modalità meno restrittive;
- c) i consumatori devono ricevere una congrua parte dei vantaggi derivanti dall'intesa (ad es. diminuzione dei prezzi, innovazione tecnologica, miglioramento della qualità dei prodotti e/o servizi, ecc.);

- d) non deve dare la possibilità alle imprese di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del mercato dei prodotti e/o servizi oggetto dell'intesa.

6.2. L'onere della prova circa la sussistenza di tali elementi grava sulle imprese. In linea di principio tutte le intese possono essere giustificate sulla base dell'art. 101(3), in pratica è estremamente difficile che un'intesa restrittiva per oggetto possa soddisfare le condizioni sopra esposte e beneficiare dell'esenzione.

6.3. Per quanto concerne la normativa italiana le suesposte considerazioni possono, in linea di massima, essere applicate all'art. 4 l. 287/90 recante le *"Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza"*.

7. Esempi di intese orizzontali restrittive per oggetto

7.1. Sono state considerate intese restrittive per oggetto quelle relative a:

- la fissazione dei prezzi attuali o futuri, del livello degli sconti e delle condizioni per il loro ottenimento, dei margini di profitto, dei termini di pagamento e delle altre condizioni di vendita;
- la ripartizione dei mercati (ad esempio, tramite l'attribuzione alle imprese partecipanti all'intesa di territori, gruppi di prodotti, clienti o fonti di approvvigionamento, quote di produzione o di vendita, ecc.);
- la limitazione della produzione o degli sbocchi al mercato (ad esempio, tramite il contingentamento della produzione o il boicottaggio di determinati concorrenti);
- impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
- applicare condizioni dissimili per prestazioni equivalenti;
- imporre prestazioni supplementari estranee all'oggetto del contratto.

8. Lo scambio di informazioni

8.1. Il diritto della concorrenza non vieta gli scambi di informazioni tra concorrenti in quanto tali. Talvolta, infatti, lo scambio di informazioni tra imprese concorrenti può determinare incrementi di efficienza. Il diritto della concorrenza, ad ogni modo, vieta qualsiasi scambio di informazioni tra concorrenti (anche per il tramite di terzi come un'associazione di categoria o un consulente) che possa ridurre l'autonomia decisionale delle imprese riducendo l'incertezza circa il comportamento delle concorrenti attraverso un

incremento della trasparenza del mercato. Qualora lo scambio avvenga per il tramite di un soggetto terzo, come un'associazione di categoria, quest'ultimo potrebbe essere ritenuto responsabile della violazione e, conseguentemente, subire la relativa sanzione.

8.2. Lo scambio di informazioni può rilevare sia in qualità di elemento accessorio di una più ampia intesa restrittiva (ad es. un cartello già perfezionato ma che viene mantenuto in essere attraverso scambi di informazioni), sia come fattispecie autonoma (ad es. un scambio di informazioni che consente di capire la politica dei prezzi delle concorrenti e adeguarvisi pure in assenza di un accordo).

8.3. Lo scambio di informazioni è ritenuto restrittivo per oggetto e considerato come un cartello quando le informazioni scambiate riguardano dati individualizzati su prezzi, quantità o volumi di produzione che verranno applicati in futuro.

8.4. Negli altri casi occorre valutarne gli effetti, al fine di verificare se lo scambio di informazioni sia in grado di determinare un incremento della trasparenza del mercato tale da agevolare il raggiungimento, il mantenimento o il rafforzamento di un equilibrio collusivo. Tale valutazione va condotta, caso per caso, tenendo conto sia delle caratteristiche del mercato interessato (concentrazione, trasparenza, stabilità, simmetria e complessità), sia di quelle dello scambio di informazioni.

8.5. Per valutare lo scambio di informazioni si prendono in considerazione i seguenti aspetti: (a) natura delle informazioni; (b) copertura del mercato; (c) dati aggregati/individualizzati; (d) età dei dati; (e) frequenza dello scambio di informazioni; (f) informazioni pubbliche/non pubbliche; (g) scambio pubblico/non pubblico di informazioni.

8.6. In particolare:

- a) natura delle informazioni: è più probabile che lo scambio di informazioni aventi natura strategica, tra cui in particolare quelle relative ai prezzi e alle quantità, ricada nell'ambito del divieto di intese restrittive della concorrenza;
- b) copertura del mercato: è più probabile che lo scambio di informazioni produca effetti restrittivi se le imprese partecipanti allo scambio coprono una parte sufficientemente grande del mercato rilevante;
- c) dati aggregati/individualizzati: è più probabile che lo scambio di dati individualizzati a livello della singola impresa (o, comunque, agevolmente individualizzabili) determini effetti restrittivi della concorrenza;
- d) età dei dati: è più probabile che dati attuali o, ancor di più, dati relativi a strategie future, determinino effetti restrittivi. Non esiste un parametro per stabilire quando i

dati sono sufficientemente vecchi da non creare problemi. È necessaria una valutazione caso per caso a seconda delle caratteristiche del mercato rilevante;

- e) frequenza dello scambio di informazioni: maggiore è la frequenza dello scambio di informazioni, maggiore è la probabilità di effetti restrittivi della concorrenza;
- f) informazioni pubbliche/non pubbliche: gli effetti restrittivi della concorrenza sono ritenuti poco probabili nel caso di scambio di informazioni effettivamente pubbliche, cioè quelle che non dovrebbe essere più costoso ottenere per i clienti e le imprese che non partecipano al sistema dello scambio di informazioni rispetto alle imprese che lo fanno.
- g) scambio pubblico/non pubblico di informazioni: è meno probabile che uno scambio di informazioni realizzato in modalità pubblica determini effetti restrittivi della concorrenza.

8.7. Occorre sottolineare che la mera partecipazione a riunioni nel corso delle quali sono state scambiate informazioni o la mera ricezione delle stesse è sufficiente a far scattare la responsabilità nel caso tale scambio si ponga in violazione della disciplina antitrust. Per escludere tale responsabilità è necessario dissociarsi pubblicamente interrompendo qualsiasi ulteriore contatto con le imprese interessate dallo scambio di informazioni (ad es. con una dichiarazione espressa resa nel corso di una riunione).

- PARTE SECONDA -

IL RESPONSABILE ANTITRUST E IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

9. Il Responsabile Antitrust

9.1. Assifact nomina un Responsabile Antitrust il quale svolge la funzione di monitorare la compatibilità delle attività dell'Associazione con il diritto della concorrenza anche rivolgendosi, nei casi più complessi, a professionisti esterni esperti della materia.

9.2. I principali compiti del Responsabile Antitrust sono:

- ricevere richieste di chiarimenti su tematiche connesse alla sua area di competenza;
- verificare, prima della riunione, gli ordini del giorno delle riunioni delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro e del Consiglio e, successivamente, esaminarne il verbale;
- esaminare decisioni, raccomandazioni, contratti, linee guida, circolari, pareri, ogni altro atto dell'Associazione potenzialmente rilevante e valutarne la compatibilità col diritto della concorrenza prima della sua adozione e diffusione;
- monitorare lo svolgimento delle principali attività associative, in particolare la raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici verificandone la compatibilità con il diritto della concorrenza;
- contattare, ove lo ritenga necessario, dei legali esterni che abbiano esperienza nel settore del diritto della concorrenza;
- coordinare, in attesa dell'arrivo del legale di fiducia, le operazioni per assistere e supportare le autorità antitrust in caso di ispezione, assicurando a queste ultime la massima collaborazione.

9.3. Il Responsabile Antitrust può essere contattato all'indirizzo email che viene diffuso tra tutte le Associate e i dipendenti dell'Associazione. Tale indirizzo è istituito per fornire un canale di comunicazione diretto ed immediato col Responsabile Antitrust per le questioni di sua competenza ed è dedicato esclusivamente a tale scopo.

9.4. Le comunicazioni con il Responsabile Antitrust non sono coperte da riservatezza e da privilegio legale nei confronti delle autorità della concorrenza (Commissione e AGCM). Ogni comunicazione inviata e/o ricevuta dal Responsabile Antitrust, al pari di ogni altra comunicazione interna, può essere visionata ed utilizzata come elemento di prova dalle

predette autorità al fine di dimostrare l'esistenza di una violazione. Pertanto, ogni comunicazione col Responsabile Antitrust deve avvenire nel rispetto delle regole di condotta indicate in seguito.

10. La segnalazione al Responsabile Antitrust

10.1. Ogni dipendente dell'Associazione, ogni membro degli organi associativi e ogni persona riferibile ad una delle Associate che partecipi alle attività associative può contattare il Responsabile Antitrust dell'Associazione per chiedere informazioni sulla miglior condotta da tenere nello svolgimento delle attività associative. Tali chiarimenti devono essere chiesti prima di porre in essere l'attività oggetto del chiarimento, la quale potrà essere iniziata solo a seguito del positivo riscontro da parte del Responsabile Antitrust, il quale può decidere di acquisire, nei casi più complessi, un parere da parte di un professionista esterno esperto di antitrust.

10.2. I responsabili della preparazione di ogni documento riferibile all'Associazione, siano essi dipendenti dell'Associazione, membri degli organi associativi o persone riferibili ad una delle Associate che partecipino alle attività associative, possono rivolgersi al Responsabile Antitrust prima di redigere e pubblicare il documento in questione. Anche in tal caso il documento non deve essere redatto, finalizzato e pubblicato prima di aver ricevuto un positivo riscontro da parte del Responsabile Antitrust il quale, ove lo ritenga opportuno, può decidere di rivolgersi a professionisti esterni esperti di antitrust.

10.3. Il Responsabile Antitrust può essere contattato da ogni membro degli organi associativi e ogni persona riferibile ad una delle Associate che partecipi alle attività associative qualora ritenga necessario segnalare dei dubbi e chiedere chiarimenti.

10.4. Ogni comunicazione al Responsabile Antitrust deve seguire le indicazioni sulla redazione delle comunicazioni interne ed esterne contenuta nel presente Codice. L'utilizzo improprio di tale canale comunicativo, ogni eventuale abuso e, in particolare, la segnalazione di fatti o circostanze non veritiere sono passibili di sanzioni disciplinari stabilite dal Consiglio.

10.5. Nella gestione delle comunicazioni attraverso il canale ad esso riservato, il Responsabile Antitrust è tenuto al rispetto della riservatezza e della privacy nel rispetto della policy associativa in materia.

11. La revisione periodica delle attività e la diffusione del Codice Antitrust

11.1. Il Responsabile Antitrust, previa decisione dei competenti organi associativi, si assicura che annualmente venga svolta una verifica delle attività associative più rilevanti per verificare il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio e, ove necessario, si assicura altresì che il presente Codice venga aggiornato anche alla luce di eventuali novità legislative, giurisprudenziali e/o applicative rilevanti.

11.2. Il Responsabile Antitrust, previa decisione dei competenti organi associativi, si assicura che il presente Codice venga pubblicato sul sito web dell'Associazione e che sia accessibile a chiunque. Lo stesso provvede altresì affinché il presente Codice riceva la più ampia diffusione tra tutti i soggetti interessati anche mediante sottoscrizione di un modulo di presa visione da parte di chiunque partecipi alle attività dell'Associazione.

- PARTE TERZA - NORME DI CONDOTTA

12. Divieti di carattere generale

12.1. Ogni impresa associata ad Assifact deve determinare in modo autonomo ed indipendente il proprio comportamento sul mercato. Assifact svolge la sua attività nel massimo rispetto di tale principio con lo scopo di migliorare l'efficienza del mercato del factoring, la qualità del prodotto factoring e la tutela dei clienti.

12.2. Qualsiasi scambio di informazioni / comunicazione tra le Associate e/o tra le Associate e l'Associazione che sia potenzialmente in contrasto con tale principio generale è vietato.

12.3 Di seguito è indicato un elenco, non esaustivo e a mero titolo esemplificativo, delle condotte vietate che ogni dipendente dell'Associazione, ogni membro degli organi associativi e ogni persona riferibile ad una delle Associate che partecipi alle attività associative deve astenersi dal porre in essere sia nell'ambito dello svolgimento delle attività associative (ad es. riunioni) sia in momenti precedenti e successivi allo svolgimento delle stesse:

- discutere, accordarsi, scambiarsi informazioni con qualsiasi modalità circa i prezzi presenti o futuri e/o elementi di prezzo ossia fattori che possano consentire, anche senza la comunicazione del prezzo finale, di risalire al calcolo di quest'ultimo o di una sua parte rilevante;
- discutere, accordarsi, scambiarsi informazioni con qualsiasi modalità con clienti/concorrenti/fornitori per il boicottaggio di clienti/concorrenti/fornitori o per impedire l'ingresso nel mercato di un concorrente/cliente;
- concordare con un concorrente di non farsi concorrenza in relazione alla rispettiva clientela o parte di essa;
- concordare con un concorrente la ripartizione di un determinato territorio;
- scambiare con i concorrenti informazioni dettagliate e recenti relative a costi, piani commerciali futuri e/o altre informazioni usualmente confidenziali e che abbiano una rilevanza commerciale;
- verificare la disponibilità di un concorrente a praticare termini e condizioni simili;

- concordare con le imprese concorrenti la partecipazione a gare o le condizioni di partecipazione alle stesse e/o elementi significativi della propria offerta.

12.4. In caso di dubbi circa la compatibilità con il diritto della concorrenza di pratiche tenute in occasione dello svolgimento delle attività associative, di informazioni ricevute in tali occasioni o degli argomenti che saranno trattati nell'ambito dell'Associazione è fatto obbligo di contattare preventivamente il Responsabile Antitrust.

13. La gestione delle comunicazioni interne ed esterne

13.1. Il divieto di scambiarsi informazioni su variabili commerciali sensibili e di concludere intese anticoncorrenziali di cui sopra ha carattere sostanziale. Tuttavia è opportuno che anche a livello formale gli scambi di comunicazioni che coinvolgono l'Associazione o riguardano la stessa o le sue attività siano formulati in modo chiaro senza l'utilizzo di espressioni ambigue che possano essere fraintesi e dare adito a sospetti di inesistenti violazioni.

13.2. A tal fine, ogni dipendente dell'Associazione, ogni membro degli organi associativi e ogni persona riferibile ad una delle Associate che partecipi alle attività associative deve astenersi dall'utilizzare un linguaggio ambiguo in documenti che contengano informazioni sui concorrenti. L'uso di espressioni non chiare potrebbe ingenerare la falsa impressione che tali informazioni siano state ottenute da o con il consenso di un concorrente o dell'Associazione. L'origine lecita delle informazioni contenute nella comunicazione deve risultare chiaramente.

13.3. Si deve inoltre tener sempre a mente che ogni comunicazione anche interna è idonea a costituire elemento di prova per la dimostrazione di una violazione del diritto della concorrenza. Quando vengono redatte comunicazioni, in qualsiasi forma (email, fax, telegrammi, lettere cartacee, ecc.), queste debbono sempre essere valutate attentamente e nei casi di dubbio circa la corretta formulazione delle stesse è fatto obbligo di rivolgersi al Responsabile Antitrust onde evitare che una incauta scelta terminologica possa esporre l'Associazione a rischi inutili in assenza di alcuna attività anticoncorrenziale.

13.4. Le comunicazioni con i legali esterni devono recare nell'oggetto la dicitura "Comunicazione Avvocato/Cliente coperta da privilegio legale". Tali comunicazioni protette dal privilegio legale e la documentazione allegata dovrebbero essere archiviati in appositi archivi fisici o elettronici all'uopo dedicati in modo che possano essere facilmente individuate in caso di ispezione.

14. La gestione della documentazione

14.1. Quanto stabilito al precedente articolo 13 si applica anche alla documentazione associativa in quanto compatibile.

14.2. Ogni bozza di documento deve essere considerata come se fosse un documento finale e definitivo idoneo alla pubblicazione o comunque alla comunicazione all'esterno.

14.3. Se viene notificato l'avvio di un'indagine e nei casi di ispezione è vietato distruggere e/o eliminare documenti cartacei e/o elettronici siano essi pertinenti o meno rispetto all'oggetto dell'indagine e/o ispezione. Tale divieto resterà in vigore fino a che non verrà notificata la fine dell'attività investigativa.

14.4. In ogni caso, a prescindere da eventuali attività investigative in corso, è sempre vietato distruggere documenti cartacei o elettronici soltanto perché si ritiene che possano contenere informazioni dannose o pericolose.

14.5. L'attività dell'Associazione è tesa a garantire la massima collaborazione alle autorità antitrust e dunque è vietato gestire la documentazione associativa in modo tale da sottrarla o nascondere a tali autorità.

14.6. In caso di dubbio circa la corretta gestione o archiviazione della documentazione è fatto obbligo di rivolgersi al Responsabile Antitrust.

15. La gestione delle comunicazioni tra l'Associazione e le Associate

15.1. La gestione delle comunicazioni con le associate rispetta le seguenti precauzioni:

- a) le comunicazioni, che potrebbero anche solo potenzialmente contenere informazioni sensibili relative a singole Associate, sono gestite su base bilaterale tra l'Associata e l'Associazione (non vengono coinvolte le associate diverse da quella direttamente interessata);
- b) i report, le rilevazioni statistiche elaborate dall'Associazione e le trasmissioni di queste non sono mai accompagnate da commenti o raccomandazioni;
- c) i pareri e le circolari divulgati dall'Associazione non contengono in nessun caso informazioni sensibili relative a singole associate;
- d) i pareri e le circolari si limitano a indicare principi astratti, senza fornire raccomandazioni sulle condotte che le associate devono tenere sul mercato;
- e) tutti i dipendenti di Assifact sono soggetti a vincoli di riservatezza in merito alle informazioni sensibili di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

16. Regole relative all'ammissione

Le procedure di accesso all'Associazione non sono discriminatorie e non attribuiscono alcun vantaggio competitivo alle Associate.

A tal fine:

- a) i criteri per l'ammissione ad Assifact sono non discriminatori e sono basati su presupposti oggettivi e proporzionati per consentire l'efficiente amministrazione dell'Associazione;
- b) le decisioni relative al rifiuto dell'ammissione o all'espulsione da Assifact sono basate su criteri oggettivi;
- c) l'ammissione ad Assifact non è condizionata alla mancata partecipazione ad associazioni concorrenti o ad altre condizioni che possano limitare l'autonomia decisionale delle imprese.

17. Le riunioni associative

17.1. Presso l'Associazione si tengono riunioni tra i rappresentanti delle imprese associate, sia nell'ambito degli organi associativi (Assemblea, Consiglio) sia nell'ambito di Commissioni tecniche e Gruppi di Lavoro. Tali riunioni si svolgono nel rispetto delle seguenti regole:

- a) è sempre predisposto un ordine del giorno chiaro, contenente un elenco delle imprese convocate e dei rispettivi soggetti partecipanti. Sono indicate tutte le materie oggetto di discussione, non vengono trattate materie "varie ed eventuali" salvo casi eccezionali debitamente e puntualmente controllati. Quando ritenuto necessario, l'ordine del giorno è previamente esaminato dal Responsabile Antitrust unitamente all'eventuale documentazione che verrà utilizzata nella riunione;
- b) l'ordine del giorno è trasmesso alle Associate almeno 2 giorni lavorativi prima della data della riunione unitamente alla convocazione che contiene l'indicazione di alcune regole per la partecipazione alle riunioni che indicano il comportamento da tenere per rispettare la normativa sulla concorrenza;
- c) almeno un rappresentante dell'Associazione è presente alle riunioni. Tale soggetto verifica che tutti i partecipanti, che non lo abbiano già fatto in precedenza, sottoscrivano o comunque aderiscano alla dichiarazione di assunzione di

responsabilità per il rispetto delle regole della concorrenza e la dichiarazione di presa visione del presente Codice, verifica che l'ordine del giorno sia rigorosamente rispettato, che venga redatto un verbale riportante fedelmente e dettagliatamente lo svolgimento della riunione e si assicura che tale verbale venga trasmesso al Responsabile Antitrust;

- d) Nel caso in cui durante la discussione vengano toccati argomenti potenzialmente sensibili sotto il profilo antitrust, il rappresentante di Assifact dovrà:
- (i) dissociarsi immediatamente ed espressamente, dichiarando di opporsi alla discussione chiederne l'immediata cessazione;
 - (ii) assicurarsi che nel verbale sia riportata la propria dissociazione in modo preciso e dettagliato;
 - (iii) abbandonare la discussione dopo aver verbalizzato sia la dissociazione che l'abbandono, qualora la discussione illegittima non cessi nonostante la sua opposizione;
 - (iv) riportare l'accaduto al Responsabile Antitrust.

18. Le rilevazioni statistiche

18.1. Assifact contempla, fra i propri scopi istituzionali, lo svolgimento di studi e ricerche riguardanti il settore del factoring indispensabili per l'attività di collaborazione con Enti, Istituzioni ed Organismi in genere nella soluzione dei problemi interessanti il factoring e per lo sviluppo delle conoscenze "scientifiche" dello specifico settore. Si tratta di un'attività legittima i cui effetti pro-competitivi sono riconosciuti dalla Commissione. Tuttavia, come evidenziato nella Parte Prima del presente Codice, tale attività se non effettuata in modo idoneo potrebbe porsi in contrasto col diritto della concorrenza.

18.2. Al fine di evitare il rischio di violazioni occorre seguire alcune cautele di carattere generale nella rilevazione di statistiche. In particolare:

- a) Tutti i dipendenti o incaricati di Assifact che ricevono, raccolgono e/o elaborano i dati provenienti dalle singole imprese partecipanti alla rilevazione sono tenuti alla massima riservatezza. Tali soggetti sono dipendenti o collaboratori dell'Associazione e non hanno nessun rapporto con le singole Associate, dalle quali sono indipendenti. Nello svolgimento del proprio incarico si assicurano che nessuna Associata acceda ai dati forniti all'Associazione dalle altre Associate. Il personale incaricato al trattamento si impegna a mantenere il più stretto riserbo sui dati

individuali delle Associate, in termini di comunicazione e diffusione sia scritta che verbale, e a rispettare le regole di elaborazione dettate dal presente Codice. In caso di mancato rispetto di tali prescrizioni potranno essere applicati i provvedimenti disciplinari previsti dal MOG o le sanzioni previste dal contratto di fornitura, in caso di collaboratori esterni;

- b) le statistiche dell'Associazione sono pubblicate o comunque comunicate e/o diffuse generalmente in forma aggregata e in ogni caso in forma tale da non consentire di prevedere comportamenti futuri delle singole Associate sul mercato e in modo tale da escludere che possano aumentare la trasparenza del mercato in senso contrario alle norme sulla concorrenza. A tal fine, i dati aggregati devono riguardare sempre un numero di imprese tale da non consentire una facile disaggregazione dei dati;
- c) il Responsabile Antitrust valuta preliminarmente l'introduzione di nuovi report o statistiche, così come ogni modifica significativa di quelli già forniti dall'Associazione. Nessun report o rilevazione statistica può essere introdotto o modificato in una sua parte essenziale (ad es. tipo di dati, frequenza, livello di aggregazione) prima che il Responsabile Antitrust, anche avvalendosi di legali esterni esperti in materia ove ritenuto opportuno, abbia dato positivo riscontro;
- d) Assifact conclude accordi di riservatezza con tutti i soggetti (ad es. proprietari di software, tecnici informatici, fornitori di servizi telematici) che dovessero venire a conoscenza dei dati comunicati dalle Associate o comunque di informazioni riservate comunicate dalle stesse;
- e) i report, ogni rilevazione o dato trasmesso alle Associate non sono mai accompagnati da alcun commento e/o raccomandazione e/o indicazioni di comportamento;
- f) salvo i casi di impossibilità, le Associate trasmettono i propri dati individuali ad Assifact su supporti informatici;
- g) i documenti informatici provenienti dalle singole Associate partecipanti alla rilevazione sono archiviati in modo tale da non consentire l'accesso a nessuna delle Associate. I dati individuali raccolti presso le singole associate sono tenuti strettamente riservati e sono accessibili e trattabili esclusivamente da personale dipendente o incaricato da Assifact, esterno alle singole Associate e da esse indipendente;

- h) sebbene la fornitura di dati e notizie da parte delle Associate rappresenti un'espressione del principio di collaborazione per il perseguimento degli scopi associativi, la contribuzione dei dati alle statistiche associative è sempre facoltativa e la mancata contribuzione non determina in nessun caso conseguenze pregiudizievoli come ad esempio sanzioni disciplinari e/o il pagamento di penali;
- i) per la distribuzione e/o diffusione dei dati elaborati, è previsto uno sfasamento temporale di almeno 40 giorni rispetto alla data di riferimento dei dati raccolti, tempistica che consente di attribuire carattere di relativa obsolescenza all'informazione, in relazione alla variabilità dei tassi di riferimento del mercato e alla durata tipicamente a breve termine dei crediti commerciali, "materia prima" del mercato del factoring, al significativo grado di personalizzazione e diversificazione del prodotto, all'alto livello di aggregazione dei dati, e in coerenza con le tempistiche con cui anche Banca d'Italia pubblica le informazioni sull'andamento del mercato creditizio e finanziario e le principali voci dei bilanci bancari. Fanno eccezione i dati complessivi generali di mercato, privi di riferimenti alle singole quote di mercato complessive degli operatori, che possono essere distribuiti e pubblicati con maggiore tempestività;
- j) la distribuzione dei dati elaborati deve garantire, in relazione alla tipologia dei dati, la massima diffusione possibile. I dati statistici elaborati da Assifact non sono distribuiti solamente tra le Associate ma anche tra gli operatori non associati e al pubblico interessato.

19. La predisposizione di condizioni contrattuali

19.1. Assifact può sviluppare e promuovere elementi di contratto per la diffusione della conoscenza del prodotto factoring e per la tutela dei clienti/consumatori, a condizione che non abbiano per effetto la limitazione della concorrenza.

19.2. L'utilizzo di elementi di contratto elaborati dall'Associazione è sempre volontario e facoltativo. Eventuali clausole e condizioni contrattuali standard non hanno mai la finalità o l'effetto, diretto o indiretto, di armonizzare i prezzi, le condizioni di vendita, i termini o comunque qualsiasi elemento che possa ridurre l'innovazione o la qualità del servizio offerto o restringere la concorrenza in qualsiasi modo.

- PARTE QUARTA - ISPEZIONI

20. Poteri ispettivi

20.1. Le Autorità Antitrust (Commissione e AGCM) hanno il potere di ricercare e vagliare prove delle sospette violazioni. In particolare, hanno il potere di:

- ispezionare i locali delle associazioni e imprese interessate senza preavviso;
- esaminare i libri sociali e qualunque altra informazione;
- ottenere copie di tutta la documentazione pertinente all’oggetto dell’indagine;
- interrogare formalmente i dipendenti della società, nel corso di un’ispezione, chiedendo immediate spiegazioni in merito a fatti o documenti pertinenti all’oggetto delle indagini;
- formulare richieste scritte di informazione all’interno di procedimenti o nell’ambito di indagini conoscitive.

21. Ispezioni

21.1. Di solito l’ispezione è svolta ‘a sorpresa’, si tratta di una visita non preannunciata da parte di un’Autorità Antitrust, accompagnata di norma, dal nucleo specializzato della Guardia di Finanza. Le ispezioni (c.d. dawn raids) solitamente seguono a una “leniency application” (richiesta di trattamento favorevole) o a una segnalazione da parte ad esempio di un concorrente o di un cliente.

21.2. Assifact assicura alle Autorità Antitrust una piena collaborazione durante ogni eventuale attività ispettiva al fine di assicurare un efficace e rapido espletamento delle operazioni nonché per la dimostrazione dell’assenza di violazioni.

Possono essere oggetto di ispezione:

- le sedi della società o i mezzi di trasporto aziendali;
- ogni altra sede, ufficio o mezzo di trasporto in cui possano essere conservati i documenti rilevanti.

Solo nel caso in cui l’ispezione sia condotta dalla Commissione e vi sia un mandato emanato dagli organi giurisdizionali italiani, potranno essere oggetto di ispezione anche il domicilio privato di manager e altri dipendenti.

21.3. Durante l'ispezione, i funzionari delle Autorità Antitrust possono avere accesso a tutti gli uffici e alla documentazione cartacea o informatica pertinente all'oggetto dell'indagine, estrarre copia della suddetta documentazione, interrogare i dipendenti verbalizzando domande e risposte, apporre sigilli nella sede ispezionata o in particolari aree della stessa. Gli unici limiti ai poteri ispettivi e ai diritti di accesso dei funzionari sono costituiti dalla tutela del *professional legal privilege* e dal divieto di auto-incriminazione.

21.4. Il principio della tutela del *professional legal privilege* prevede il diritto di non consentire l'accesso alla corrispondenza tra l'impresa o l'associazione e i suoi legali esterni, nonché alla documentazione fornita da questi ultimi. Tale eccezione non si applica alle comunicazioni con i legali interni.

21.5. Il divieto di autoincriminazione, dall'altra parte, impedisce ai funzionari delle Autorità Antitrust di formulare domande orali o scritte che comportino l'ammissione di una violazione delle norme antitrust.

22. Norme comportamentali

22.1 Durante eventuali ispezioni da parte dei funzionari dell'Autorità Antitrust e delle forze dell'ordine i dipendenti di Assifact e ogni soggetto riferibile ad una delle Associate che partecipi alle attività associative dovrà attenersi alle seguenti regole di condotta:

- contattare immediatamente il Responsabile Antitrust, che coordinerà le attività inerenti l'ispezione, formerà un team per assistere e cooperare con gli ispettori e contatterà immediatamente un legale esterno di fiducia;
- verificare l'identità degli ispettori e i provvedimenti che li autorizzano a eseguire l'ispezione, acquisendo copia di tutta la documentazione esibita. In particolare, è necessario identificare l'oggetto, lo scopo e i destinatari nel provvedimento di ispezione; far sì che i funzionari vengano sempre accompagnati e assistiti dal Responsabile Antitrust e dagli altri membri del team. In nessun caso, i funzionari delle Autorità Antitrust dovranno essere ostacolati. È assolutamente vietato ritardare le operazioni dei funzionari ovvero tentare di nascondere, modificare, distruggere o cancellare documenti durante l'ispezione. Tale comportamento, oltre ad essere contrario alla policy di Assifact riguardo alla collaborazione con le Autorità Antitrust, costituisce una violazione che può comportare l'irrogazione di significative sanzioni pecuniarie per l'Associazione.

22.2. Nel corso dell'ispezione, è fatto obbligo di:

- consentire agli ispettori l'accesso a tutta la documentazione (cartacea o informatica) richiesta, purché pertinente all'oggetto dell'ispezione. Tuttavia è legittimo opporsi all'eventuale copia in blocco di interi hard-disk o caselle di posta, a meno che a questi non vengano apposti sigilli in modo da assicurarne la non modificabilità. In questo caso, l'ispezione della documentazione può proseguire presso l'Autorità Antitrust, alla presenza dei responsabili e/o dei rappresentanti dell'Associazione;
- opporsi all'accesso e alla copia di corrispondenza con i legali esterni o di documenti di legali interni che facciano riferimento a pareri/memoranda/note di legali esterni;
- assicurare che i documenti contenenti informazioni riservate siano identificati come confidenziali;
- assicurare che la documentazione originale resti presso l'Associazione e che i funzionari trattengano solo delle copie;
- creare una seconda copia per il Responsabile Antitrust e i legali esterni di tutta la documentazione estratta dai funzionari;
- redigere un preciso elenco di tutti i documenti copiati nonché una lista completa di tutte le parole chiave utilizzate dai funzionari per la ricerca sui supporti informatici;
- rispondere in maniera puntuale, veritiera e completa alle richieste e domande dei funzionari, purché pertinenti e tali da non indurre una risposta auto-incriminante. Nel caso in cui la risposta orale rischi di essere approssimativa o non veritiera riservarsi di rispondere successivamente per iscritto;
- prendere nota delle persone interrogate dai funzionari, delle domande effettuate e delle risposte fornite.

22.3. Al termine dell'ispezione è necessario verificare l'accuratezza del verbale di ispezione redatto dai funzionari e delle trascrizioni delle interviste eseguite e richiedere una copia di entrambi i documenti. In tale momento, è opportuno assicurarsi che, qualora siano stati copiati documenti coperti dal *professional legal privilege*, le contestazioni siano riportate nel verbale e, in ogni caso, far verbalizzare che si esprime riserva di contestare il potere dei funzionari di copiare/sequestrare documenti in base al *professional legal privilege* o all'oggetto dell'istruttoria.

22.4. Se l'ispezione ha una durata superiore ad una giornata lavorativa, i funzionari possono apporre dei sigilli e proseguire l'ispezione in un secondo momento. In tal caso, il

Responsabile Antitrust e i membri del team all'uopo formato devono assicurarsi che nessun dipendente (o anche personale addetto alle pulizie) violi i sigilli apposti dai funzionari.

23. Le richieste di informazioni

23.1 Le Autorità Antitrust hanno il potere di richiedere informazioni e documentazione sia nel corso delle istruttorie dirette ad accertare il rispetto della normativa antitrust e nell'ambito delle indagini conoscitive di settore. Chiunque riceva una richiesta di informazioni e/o di documenti da parte di un'Autorità Antitrust è tenuto a trasmetterla immediatamente al Responsabile Antitrust che provvede, anche avvalendosi di legali esterni esperti della materia, alla raccolta delle informazioni e/o documenti richiesti.

23.2 Le risposte, veritiere e complete e sottoscritte dal rappresentante dell'Associazione, devono essere trasmesse alle Autorità richiedenti entro il termine stabilito nella richiesta stessa.

23.3. L'invio di risposte non veritiere è severamente vietato e esporrebbe l'Associazione al rischio di pesanti sanzioni pecuniarie.

- PARTE QUINTA - SANZIONI DISCIPLINARI

24. Sanzioni disciplinari

24.1. I dipendenti di Assifact che non rispettino quanto previsto nel presente Codice Antitrust sono passibili di sanzioni disciplinari stabilite dal Consiglio, specialmente nei casi di dolo e colpa grave.

24.2. Ai sensi dell'Articolo 5 dello Statuto di Assifact, nei casi più gravi, la violazione del presente Codice Antitrust può essere causa di esclusione delle Associate dall'Associazione.